



C O D A U  
Convegno dei Direttori generali  
delle Amministrazioni Universitarie



## **Tavola rotonda: Trasparenza e tracciabilità Normativa e tecnologia insieme nella lotta alla corruzione**

# **L'applicazione della normativa in materia di Anticorruzione e Trasparenza nelle Università: problemi riscontrati e soluzioni adottate**

*Università di Ferrara, 8 maggio 2015*

Alberto Domenicali

Coordinatore GLAT (Gruppo di lavoro Anticorruzione e Trasparenza CODAU)

# PROGRAMMA

**1**

**Le società e gli enti partecipati**

**2**

**Gli organi di indirizzo politico-amministrativo**

**3**

**Ulteriori ambiti di intervento del GLAT**

**4**

**Bilanciamento tra trasparenza e privacy**

# Le società e gli enti partecipati

## Ambito soggettivo di applicazione del d.lgs 33/2013

- ❑ modifica art. 11, d.lgs 33/2013 (art. 24 bis legge 114/2014).
- ❑ sono sottoposte alle disposizioni sulla **trasparenza**:
  - Le PA di cui all'art. 1, comma 2 d.lgs 165/2001 (incluse le Università statali) e le Autorità indipendenti;
  - Gli enti di diritto pubblico non territoriali, istituiti, vigilati o finanziati da PA oppure i cui amministratori siano nominati da PA (incluse le Università non statali);
  - Gli **enti di diritto privato in controllo pubblico** limitatamente all'attività di pubblico interesse esercitata (funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici). Per controllo si intende ai sensi dell'art. 2359 C.C. oppure poteri di nomina dei vertici o dei componenti organi;
  - Le società partecipate dalle PA di cui sopra a cui si applicano, **in caso di partecipazione non maggioritaria**, per la parte di attività di pubblico interesse esercitata, le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 15 a 33 della legge 190/2012.

# Le società e gli enti partecipati

- ❑ L'art. 1, comma 34 della legge 190/2012 prevede l'applicazione delle disposizioni dei commi da 15 a 33 alle PA di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs 165/2001, agli enti pubblici nazionali e alle società partecipate e controllate dalle PA, per la parte di attività di pubblico interesse.
  
- ❑ Quindi ora, con la modifica all'art. 11 del d.lgs 33/2013 si allarga la nozione agli enti di diritto privato in controllo pubblico intendendo la presenza di due requisiti congiunti:
  - L'esercizio di funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici;
  - Il controllo (anche congiunto) ai sensi dell'art. 2359 C.C. oppure poteri di nomina dei vertici o dei componenti organi.

# Le società e gli enti partecipati

- L'ANAC prevede (bozza delibera società ed enti controllati/partecipati):
  - La ratio della legge 190/2013 e dei decreti attuativi è di estendere le disposizioni di prevenzione a soggetti controllati da PA, gestiscono denaro pubblico, svolgono funzioni di pubblica utilità o attività di interesse pubblico;
  - Coordinamento con le disposizioni del d.lgs 231/2001 e legge 190/2013;
  - L'obbligo di promozione dell'applicazione della normativa da parte delle amministrazioni vigilanti, partecipanti, controllanti;
  - Pubblicare i dati complessivi del personale in servizio con il costo annuale e i tassi d'assenza;
  - Pubblicare i regolamenti di selezione del personale, l'avviso di selezione e gli esiti, con obbligo del rispetto dei principi di **trasparenza, pubblicità e imparzialità** (art. 18, c. 2, DL 112/2008);

# Le società e gli enti partecipati

- Modulazione crescente degli obblighi di prevenzione della corruzione in base alla partecipazione pubblica semplice o di controllo;
- Auspicio di un migliore coordinamento del quadro normativo della legge 190 e decreti attuativi.

# Le società e gli enti partecipati

**ATTENZIONE:** la bozza di delibera ANAC comporta riflessi anche sulle disposizioni dell'art. 22 del d.lgs 33/2013 (pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico nonché partecipazioni in società di diritto privato). Qui si parla di controllo pubblico non di attività di pubblico interesse ma anche la bozza di delibera conferma il coordinamento degli artt. 11 e 22.

L'ANAC eserciterà i poteri di vigilanza anche in base alle pubblicazioni effettuate ai sensi dell'art. 22 incrociati con le comunicazioni fatte al MEF (DM 30 luglio 2010).

Sui concetti di ente di diritto privato che svolge attività di pubblico interesse e controllo vedi anche circolare 1/2014 Dipartimento Funzione Pubblica – nozione di **controllo pubblico congiunto**.

**Sanzioni specifiche** di tipo amministrativo in caso di violazione, in base all'art. 47 (sanzione pecuniaria da 500 a 10 mila euro al responsabile).

# Le società e gli enti partecipati

## OSSERVAZIONI CODAU SU BOZZA DELIBERA ANAC:

- 1) Enti controllati, pubblicazione dati ai sensi dell'art. 14 (organi di indirizzo politico) non sempre facilmente identificabili o esistenti come nelle società *in house*;
- 2) Pubblicazione ai sensi dell'art. 35 procedimenti amministrativi e tempi di conclusione non agevolmente identificabili rispetto allo svolgimento di funzioni amministrative.



# Gli organi di indirizzo politico-amministrativo

L'art. 14 del d.lgs 33/2013 indica gli obblighi di pubblicazione dei componenti gli organi di indirizzo politico.

- Atto di nomina o proclamazione con durata incarico;
- Curriculum vitae;
- Compensi connessi alla carica e importi di viaggi e missioni;
- Altre cariche presso enti pubblici e privati e relativi compensi;
- Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi;
- Dichiarazioni di cui all'art. 2,3,4, legge 441/82 (dichiarazione redditi e diritti reali su immobili, mobili registrati, azioni e quote di società, cariche di amministratore e sindaco in società, propria, nonché del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado se vi consentono).

# Gli organi di indirizzo politico-amministrativo

**Delibera ANAC n. 144 del 7 ottobre 2014**

La delibera distingue tra organi di indirizzo politico e organi di amministrazione e gestione.

Criterio: organi di indirizzo politico dove si concentrano competenze di approvazione statuto, regolamenti, definizione ordinamento servizi, dotazione organica, linee di indirizzo, determinazione programmi e obiettivi strategici, approvazione bilanci, piani di attività e di investimento.

Le Università statali individuano tali organi nel **Rettore, Consiglio di Amministrazione e Senato accademico**. Solo nel caso in cui il Senato abbia mera funzione consultiva rispetto alle funzioni dei primi due può essere escluso con atto motivato.

Le Università non statali individuano gli organi di indirizzo politico in base ai propri statuti.

# Gli organi di indirizzo politico-amministrativo

**Sanzioni specifiche** di tipo amministrativo in caso di violazione, in base all'art. 47 (sanzione pecuniaria da 500 a 10 mila euro al responsabile).

**ATTENZIONE:** collegamento con art. 23 «Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi».

Pubblicazione provvedimenti finali adottati dagli organi di indirizzo politico (e dai Dirigenti) per quanto riguarda:

- a) Autorizzazione o concessione;
- b) Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi;
- c) Concorsi e prove selettive personale;
- d) Accordi stipulati con privati o con altre PA;

# Ulteriori ambiti di intervento del GLAT

- ❑ Autorità amministrativa competente ad irrogare sanzioni in caso di violazione di obblighi specifici di trasparenza (art. 47) – Delibera ANAC n. 10/2015;
- ❑ Disposizioni in materia di «soccorso istruttorio» – Determinazione ANAC n. 1/2015;
- ❑ Modalità di pubblicazione delle entrate e delle spese degli enti pubblici e indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al DPCM 22 settembre 2014.

# Sovvenzioni, contributi, sussidi

## L'art. 26 prevede:

1. obbligo di pubblicazione degli atti di determinazione dei criteri e modalità con cui le PA concedono sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti.
2. pubblicazione atti di concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi, ecc... superiori a mille euro.
3. pubblicazione quale condizione di efficacia dei provvedimenti.
4. esclusione dalla pubblicazione dei dati identificativi dei beneficiari quando si possano rilevare informazioni sullo stato di salute ovvero sulla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

# Sovvenzioni, contributi, sussidi

I dati sono pubblicati in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e organizzate annualmente in unico elenco.

Si richiama le FAQ specifiche dell'ANAC in tema di trasparenza in particolare la **13.2** che prevede che la pubblicazione, che deve avvenire tempestivamente, riguardi importi superiori a mille euro anche se erogati con più atti.

Si evidenzia anche la **FAQ n.13.3** che prevede, vista la molteplicità di atti gestiti dalle amministrazioni, sia rimessa ad ogni amministrazione l'individuazione delle fattispecie non riconducibili alla categoria degli atti in oggetto.

Inoltre la FAQ **13.5** ci ricorda che la pubblicazione avviene su base annuale.

**vedi anche delibera 59/2013 CIVIT**

# Sovvenzioni, contributi, sussidi

TIPOLOGIA INTERVENTO	PUBBLICAZIONE	MODALITA'	FONTE NORMATIVA
Esonero tasse totale o parziale	SI	Per singola posizione ma senza il nominativo	D.lgs 68/2012 e normativa regionale
Borse di mobilità per studenti universitari	SI	Per singola posizione ma senza il nominativo	D.L. 69/2013, art. 59
Borse e premi di studio vari (non collegati a specifiche attività da svolgere)	SI	Per singola posizione nominativa	Regolamenti di ateneo
Borse Erasmus, Socrates e simili	SI	Per singola posizione nominativa	
Attività culturali studenti	SI	Per singola associazione nominativa	Legge 429 del 3 agosto 1985
Contributi, sussidi e altro erogati a favore di enti pubblici e privati ad esclusione dei casi di partecipazione nella governance dei suddetti, da pubblicare nella sezione Enti controllati	SI	Per singola posizione	Convenzione o altro

# Bilanciamento trasparenza e privacy

## Il bilanciamento con la privacy

(<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3134436>)



- Diffusione dei dati personali
- Principi di necessità, pertinenza, non eccedenza



**strumento di attuazione della  
prevenzione corruzione**



# Bilanciamento trasparenza e privacy

Limite generale alla trasparenza per quanto riguarda:

- Pubblicazione dati personali;
- Divieto assoluto di pubblicazione dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- Massima attenzione nella selezione dei dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, le adesioni a partiti o sindacati, informazioni del casellario giudiziale, ecc... (dati sensibili e giudiziari);
- Adottare le misure per evitare l'indicizzazione e rintracciabilità tramite motori di ricerca e web.

# Bilanciamento trasparenza e privacy

- ❑ Le pubblicazioni di dati non obbligatori può essere effettuata anonimizzando i nominativi eventualmente presenti;
- ❑ Deve essere garantita la qualità delle informazioni pubblicate ai sensi dell'art. 6 d.lgs 33/2013 e pertanto le PA dovranno mettere a disposizione solo dati personali esatti, aggiornati e contestualizzati;
- ❑ I dati vanno pubblicati in formato di tipo aperto (txt, pdf, xml, art. 68 Codice Amministrazione Digitale) e sono riutilizzabili con obbligo di citazione della fonte e dell'integrità;
- ❑ Limiti al riutilizzo dei dati personali secondo il principio di finalità;
- ❑ Durata obbligo pubblicazione in generale per 5 anni a partire dal 1° gennaio anno successivo a quello in cui decorre l'obbligo. Sono previste deroghe se producono effetti oltre tale periodo, nel caso dei dati di cui all'art. 14 e 15 (3 anni oltre la scadenza del mandato o incarico) o in caso di termini diversi previsti per legge.
- ❑ Attenzione alla pubblicazione dei CV (pertinenza, non eccedenza, aggiornamento).

# Contatti

Per informazioni o quesiti potete contattare il GLAT sui temi dell'anticorruzione e trasparenza:

- ❑ [alberto.domenicali@unibs.it](mailto:alberto.domenicali@unibs.it)
- ❑ [vincenzo.tedesco@imtlucca.it](mailto:vincenzo.tedesco@imtlucca.it)
- ❑ [alessandro.perfetto@uniurb.it](mailto:alessandro.perfetto@uniurb.it)
- ❑ [fabio.romanelli@uniud.it](mailto:fabio.romanelli@uniud.it)
- ❑ [angelo.sacca@unito.it](mailto:angelo.sacca@unito.it)
- ❑ [mario.ravera@polito.it](mailto:mario.ravera@polito.it)
- ❑ [vito.quintaliani@unipg.it](mailto:vito.quintaliani@unipg.it)
- ❑ [marco.degliestposti@unibo.it](mailto:marco.degliestposti@unibo.it)
- ❑ [massimo.asaro@sns.it](mailto:massimo.asaro@sns.it)
- ❑ [iruotolo@unior.it](mailto:iruotolo@unior.it)
- ❑ [federico.raos@uninsubria.it](mailto:federico.raos@uninsubria.it)